

Estratto da: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – Città di Bergamo

ART. 23 *Attività, mestieri ambulanti e artisti di strada*

c.1 Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica e i provvedimenti comunali in materia, al fine di garantire la libera circolazione di veicoli e pedoni e tutelare la quiete delle persone, le attività commerciali itineranti e i mestieri ambulanti possono essere esercitati, nella medesima via o piazza, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita e comunque nel limite massimo di un'ora .

c.2 Gli artisti di strada esercitano liberamente la loro attività nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per la rappresentazione e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di un'ora.

c.3 Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico. Per motivi di pubblico interesse la Polizia Locale può disporre la cessazione dell'esibizione e lo spostamento dell'artista di strada in altra località.

c.4 Gli esercenti le attività di cui ai commi 1 e 2 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.